

Comune di Siapiccia

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 30 del 17/12/2008

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Annarella Miscali

Capo I **Principi generali di applicazione della tassa**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di SIAPICCIA della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (TARSU) istituita a norma del capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Definizione di rifiuto

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato dall'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n. 146.

Art. 3 - Zone di applicazione della tassa

1. La tassa è applicata nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta individuato ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs.507/1993. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta ove sussistenti i presupposti di imponibilità.

Art. 4 – Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1.
3. Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2 comma 1.
4. Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, verande e capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Art. 5 – Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ad un anno, la stessa è dovuta dal proprietario.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.
4. Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato al Comune anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 21.

Art. 6 – Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che sono oggetto di

autonoma imposizione. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 7 – Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b. ripostigli, stenditoi, legnaie, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è possibile, cioè, la permanenza;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata da un tecnico o da autocertificazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f. cave di di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'ufficio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g. edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – a fianco di ciascuna riportate:
 - lavanderie a secco, tintorie non industriali 15%
 - laboratori fotografici, eliografie 15%
 - autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie 20%
 - gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 15%
 - laboratori di analisi, farmaceutici 15%
 - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10%
 - pelletterie 15%
 - laboratori di verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici 20%
 - metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 15%
 - falegnamerie, vetroresine 15%
 - tipografie, stamperie, incisioni 20%
 - marmisti, vetrerie 15%
 - ospedali e case di cura 20%
 - edilizia 15%
5. Per attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 8 – Locali e aree tassabili

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo qualunque ne sia la destinazione o l'uso, anche di natura pertinenziale e accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n.152/2006.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, terrazzi coperti ecc.) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, tecnici, legali, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali e accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d) tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecniche economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli ospedali, case di cura ed affini;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, adibiti ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (quelli adibiti a sedi di organi, uffici, archivi, servizi, mense aziendali, spacci, locali aperti al pubblico, depositi, magazzini di prodotti finiti ecc.).

3. Si considerano aree tassabili, salve le esclusioni di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, così di seguito esemplificate:

a) aree adibite a campeggi, rimessaggio di roulotte, e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi;

b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art.11, comma 4, del presente regolamento;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;

d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati,

suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

e) qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tettoie, e altre aree scoperte.

Art. 9 - Locali e aree non utilizzati

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali di abitazione e quelli detenuti per finalità diverse dall'esercizio di attività economiche si considerano predisposti all'uso se ricorre una delle seguenti condizioni:

- presenza di arredi o altri materiali;
- presenza di utenze, quali energia elettrica, servizio idrico

I locali e le aree destinati all'esercizio di attività economiche si considerano predisposti all'uso se ricorre una delle seguenti condizioni:

- se dotati di arredi, impianti, attrezzature, altri materiali comunque classificati;
- quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi;
- quando risulti denuncia di inizio di attività dal Registro delle Imprese territorialmente competente.

Art. 10 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Capo II

Tariffe e determinazione della tassa

Art. 11 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n.507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo stesso.

Art. 12 - Deliberazioni di tariffa

1. Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali e delle aree compresi nelle singole categorie. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Art. 13 - Commisurazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati o tenuti a disposizione e al tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 14 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta individuato ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n.507/1993, ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.
2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa relativa alla categoria di appartenenza quando la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera metri 3000.
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 59 del D.Lgs. n.507/1993, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio.
4. Se il servizio è interrotto temporaneamente per motivi imprevedibili o per motivi sindacali, il tributo è comunque dovuto.

Capo III

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 15 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o comunque si assuma interamente le spese di gestione;
 - b. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - c. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

Art. 16 – Riduzione della tassazione in casi particolari

1. La tassa è ridotta nel caso di:
 - a. Esercenti attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali essi dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnicoorganizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati a un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio: riduzione fino al 30%;
 - b. Utenti che consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti urbani e/o assimilati suscettibili di determinare entrate al servizio ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, riduzione fino al 20%;
 - c. Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, riduzione fino al 30%.
2. La misura della riduzione, entro il limite stabilito, viene fissata con delibera della giunta comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere un'azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.

3. La riduzione di cui sopra è accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da svolgere in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.

Art. 17 – Riduzione delle tariffe

1. La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:

- a. Abitazioni con unico occupante, fino al 30%;
- b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: fino al 30%;
- c. Utenti delle abitazioni di cui alla precedente lettera b), che risiedano o dimorino, per più mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: fino al 30%;
- d. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 19, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stessa: fino al 30%

Art. 18 – Agevolazioni

Sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) le abitazioni, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, la tassa è dovuta nella misura del 60% della tariffa;
 - b) le abitazioni occupate da persone che versino in condizioni socio economiche disagiate attestate dai servizi sociali, la tassa è dovuta nella misura del 50% della tariffa;
 - c) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi privi di reddito, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, la tassa è dovuta nella misura del 60% della tariffa;
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a richiesta degli interessati, con decorrenza dell'anno successivo, a condizione che dimostrino di averne diritto. Il Comune può in ogni tempo effettuare gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
3. Le agevolazioni, una volta concesse, devono essere richieste anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo. La copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con le riduzioni di cui agli artt. 16 e 17.

Art. 19 – Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni

1. La misura delle riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli 17,18 e 19, è stabilita annualmente dalla Giunta comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni ed agevolazioni già adottata.

Capo IV - Classi di contribuzione

Art. 20 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, Archivi, Biblioteche, Attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole Pubbliche o Private, di ogni ordine e grado
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, Sale per giochi, Palestre
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, Depositi di macchine e materiali militari, Pese pubbliche, Distributori di carburante, Parcheggi

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, Mostre, Autosaloni, Autoservizi, Autorimesse
- 2) Campeggi, Stabilimenti balneari, Parchi gioco e Parchi di divertimento

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private
- 2) Attività ricettivo alberghiere
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti sottocategorie
- 2) Circoli sportivi e ricreativi

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
- 3) Attività artigianali di servizio

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Bar, Caffè, Fast - Food, Self Service e simili, Mense, Gelaterie e Pasticcerie, Rosticcerie;
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;
Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Capo V Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 21 – Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 16,17,18 e 19 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
3. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
4. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da una attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.
5. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Tributi, che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto.
6. Il comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 22 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. La ripartizione fino ad otto rate del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, può essere concessa su istanza del contribuente ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:
 - a. Quando l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 5% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;
 - b. Quando, trattandosi di impresa, professione o arte, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità;
2. Il provvedimento di cui al precedente comma è assunto su proposta del Funzionario responsabile della tassa che è incaricato dell'istruttoria.

Art. 23 – Informazioni tra gli Uffici

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'ufficio Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare all'Ufficio Tributi nel termine previsto.
2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
 - a. Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
 - b. Ufficio Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - c. Ufficio Condono: trasmissioni autorizzazione sanatoria;
 - d. Ufficio Sviluppo Economico: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art. 24 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree

gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 507 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata del 50% .

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione, con il modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Capo VI

Decorrenza – Cessazione – Sgravi e Rimborsi

Art. 25 - Decorrenza

1. In base al disposto dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva e versata dall'amministratore.

Art. 26 - Cessazione

1. Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, in caso di cessazione totale o parziale della occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, deve essere presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:

- se l'utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione delle aree o dei locali;
- se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

3. La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano o detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.

4. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree. In caso di continuazione dell'occupazione o detenzione in comune o del singolo coerede dei locali e aree deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta, secondo il disposto dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 27 - Sgravi e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria

provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Nel caso di variazione in diminuzione, lo sgravio o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.

3. Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per cessazione, è disposto dall'ufficio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro i

sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

4. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto in tutti i casi non contemplati nei commi precedenti, comprensivo anche dei casi di richiesta di restituzione dell'eccedenza di gettito rispetto al costo del servizio o di

esonero di superfici di cui all'art. 63, commi 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, è disposto con atto del funzionario responsabile entro 90 giorni dalla domanda che il contribuente deve produrre nel termine di decadenza di 2 anni dall'avvenuto pagamento.

5. Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi semestrali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento e fino alla data della richiesta del contribuente, nella misura del tasso legale vigente alla data della richiesta.

Capo VII – Denunce – Accertamento – Riscossione

Art.28 - Denunce

1. I soggetti indicati nell'articolo 15 del presente regolamento sono tenuti a presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali o aree, sugli appositi moduli predisposti dal Comune, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territoriocomunale, con le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto ad denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve indicare:

a) il codice fiscale/partita IVA;

b) gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;

c) i rappresentanti legali e la relativa residenza, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede principale, legale o effettiva;

d) le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

e) l'ubicazione, la superficie e destinazione dei singoli locali e aree denunciati e le ripartizioni interne;

f) la data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 29 - Accertamento

1. A norma dell'art. art.1, comma 161, della legge 27.12.2006 n.296 l'ufficio comunale provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. A norma dell'art. art.1, comma 162, della legge 27.12.2006 n.296, gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente per la gestione del tributo e devono fra gli altri contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L'avviso deve essere notificato al contribuente nel luogo di effettivo domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione "*riservata personale*" o tramite il messo comunale, sempre garantendo che il contenuto dell'atto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
5. Non si emettono avvisi di accertamento quando l'importo complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi risulta uguale o inferiore ad EURO 10,00.

Art. 30 - Poteri del Comune

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, il Comune, come previsto dall'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, al fine di potenziare l'azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o indipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli

immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

5. In base all'art. 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

Art. 31 - Riscossione spontanea e coattiva della tassa

1. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. nr. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed

addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. nr.507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

2. Gli importi sono riscossi – a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in quattro rate di pari importo – secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema “bancomat” o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

3. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

4. In caso di mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori e alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, tali somme sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. n.639 del 14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. n.639 del 14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. n.602 del 29.12.1973 e successive modificazioni.

6. Il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

Capo VIII

Contenzioso – Sanzioni - Interessi

Art. 32 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 – Sanzioni

1. A norma dell' art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di 51 EURO.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51 EURO a 258 EURO. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, e dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.
4. La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97.

Art. 34 – Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi moratori nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili con maturazione giorno per giorno.

Capo IX

Funzionario Responsabile e Autotutela

Art. 35 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa, a norma dell' art. 74 del D.Lgs. n. 507/93, il funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. Il funzionario responsabile appone, inoltre, il visto di esecutorietà sui ruoli.

Art. 36 - Esercizio del potere di autotutela

1. Il funzionario responsabile può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di

giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

Capo X Statuto del Contribuente

Art. 37 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

Art. 38 - Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 39 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 40 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art. 41 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. In base alle previsioni dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 42 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

Art. 43 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente.
Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del Comune ecc.).

Capo XI

Disposizioni Transitorie e Finali, Entrata in Vigore

Art. 44 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga ogni precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la delibera consiliare di approvazione è divenuta esecutiva.
2. Ai sensi dell'articolo 27 della legge n.448/2001 il regolamento ha efficacia a decorrere dal primo gennaio del 2009.